



Comune di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

Capo I
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Divieto di frazionamento
- Art. 3 – Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità
- Art. 4 – Contratti riservati
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione e aree merceologiche
- Art. 8 – Deroga e disapplicazione del principio di rotazione
- Art. 9 – Affidamento dell'appalto
- Art. 10 – Stipula del contratto e pubblicazione
- Art. 11 – Termine dilatorio
- Art. 12 – Esecuzione anticipata
- Art. 13 – Subappalto
- Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 15 – Garanzie

Capo II
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 16 – Affidamenti diretti
- Art. 17 – Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 18 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 19 – Verifica della congruità dell'offerta
- Art. 20 – Anomalia dell'offerta
- Art. 21 – Controllo dei requisiti

Capo III
**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE
NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

- Art. 22 – Procedure negoziate
- Art. 23 – Iter procedimentale
- Art. 24 – Fasi della procedura
- Art. 25 – Decisione a contrarre
- Art. 26 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 27 – L'indagine di mercato
- Art. 28 – L'albo fornitori
- Art. 29 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 30 – Anomalia dell'offerta
- Art. 31 – Invito alla procedura
- Art. 32 – Contenuto della lettera d'invito
- Art. 33 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 34 – Seggio di gara e Commissione giudicatrice
- Art. 35 – Verifica dei requisiti
- Art. 36 – Termine di conclusione della procedura negoziata
- Art. 37 – Entrata in vigore
- Art. 38 – Disposizioni finali

Capo I
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA

Art. 1
Regole generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.lgs. 31.03.2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici".
2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
3. Alle procedure negoziate sottosoglia e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (artt. da 48 a 55) del Codice dei contratti pubblici, le disposizioni dello stesso.

Art. 2
Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 3
Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia occorre tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando, laddove possibile, requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione, ed eventualmente di valutazione, atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 4
Contratti riservati

1. Nei contratti riservati di cui all'art. 61 del Codice dei contratti pubblici, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, del medesimo Codice, tenuto conto dell'oggetto e delle

caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea trova applicazione l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate sottosoglia è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni sono effettuate sul sito istituzionale del Comune, *in specie* sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Art. 6

Principio di rotazione

1. Il Comune si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe ed i casi di non applicazione previsti dal presente Regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente Regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto.

Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento alle categorie specificate nella Tabella A dell'allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

6. In ogni caso, il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:
 - a) per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
 - b) nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7

Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce (importi al netto di Iva) sono le seguenti:

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99
B1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00 sino a € 69.999,99
E1	da € 70.000,00 sino a € 99.999,99
F1	da € 100.000,00 sino a € 139.999,99
G1	da € 140.000,00 sino a € 179.999,99
H1	da € 180.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99
B2	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D2	da € 40.000,00 sino a € 69.999,99
E2	da € 70.000,00 sino a € 99.999,99
F2	da € 100.000,00 sino a € 139.999,99

G2	da € 140.000,00 sino a € 179.999,99
H2	da € 180.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

S	Importo
I2	dalla soglia europea ordinaria sino a € 399.999,99
L2	da € 400.000,00 sino a € 599.999,99
M2	da € 600.000,00 sino alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99
B3	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D3	da € 40.000,00 sino a € 69.999,99
E3	da € 70.000,00 sino a € 99.999,99
F3	da € 100.000,00 sino a € 149.999,99
G3	da € 150.000,00 sino a € 309.600,00 (cl. I incrementata di 1/5)
H3	da € 309.600,01 sino a € 619.200,00 (cl. II incrementata di 1/5)
I3	da € 619.200,01 sino a € 1.239.600,00 (cl. III incrementata di 1/5)
L3	da € 1.239.600,01 sino a € 1.800.000,00 (cl. III-bis incrementata di 1/5)
M3	da € 1.800.000,01 sino a € 3.098.400,00 (cl. IV incrementata di 1/5)
N3	da € 3.098.400,01 sino a € 4.200.000,00 (cl. IV-bis incrementata di 1/5)
O3	da € 4.200.000,01 sino alla soglia europea

Art. 8

Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per quelli di importo pari o superiore ad € 5.000,00 il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto purché concorrano le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - è verificata l'accurata esecuzione del precedente contratto;
 - è verificata la qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 9

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento.
2. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 10

Stipula del contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art 18 del Codice dei contratti pubblici.
2. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato.

Art. 11

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla medesima aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 12

Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice dei contratti pubblici; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 13
Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.
2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Art. 14
Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, è possibile sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15
Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, di regola non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento, al netto dell'IIVA e degli oneri accessori. In tal caso, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.
4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00 ed infine per appalti affidati ad

operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 16

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ossia precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della procedura ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.
4. Il soggetto affidatario può essere individuato anche ricorrendo all'Albo fornitori.

Art. 17

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 18

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'invito agli operatori selezionati a presentare preventivo può avvenire mediante:
 - a) MePA o altre piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) in uso del Comune per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00;
 - b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare le piattaforme di cui alla precedente lett b).

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella decisione a contrarre, che costituisce atto di affidamento diretto, devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente;
 - b) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - c) le ragioni della scelta del contraente;
in specie:
 - d) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - e) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - f) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
nonché:
 - g) il CPV e, se del caso, il CUP;
 - h) gli elementi essenziali del contratto;
 - i) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - l) l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
 - m) il contratto collettivo applicabile;
 - n) il nominativo del RUP e del DEC, se nominato, e l'assenza di conflitto d'interessi;
 - o) la copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

Art. 19

Verifica della congruità dell'offerta

1. Il RUP svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti.
2. La congruità può essere dimostrata alternativamente:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 20

Anomalia dell'offerta

1. Negli affidamenti diretti non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.

Art. 21

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
 - a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il dirigente di ogni settore interessato procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari all'1%. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - b) per gli appalti di valore pari a € 40.000,00 sino a, rispettivamente, € 139.999,99 per servizi e forniture ed € 149.999,99 per lavori, si procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal Codice dei contratti pubblici utilizzando il FVOE;
 - c) resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n° 159/2011.
2. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 22

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui si consultano gli operatori economici scelti e si negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, le procedure negoziate vengono indette per importi pari o superiore a € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IIVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono invece indette per importi pari o superiore a € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IIVA.
4. È data pubblicità sul sito dell'ente dell'avvio delle consultazioni.

Art. 23

Iter procedimentale

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato che l'appalto da indire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvienga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una

procedura ordinaria.

3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all'albo fornitori.
4. Per gli appalti di lavori di valore pari o superiore a € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10, ove esistenti.
5. Alla luce dei chiarimenti forniti dal MIT con circolare n. 298/2023, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, in alternativa alle procedure negoziate, è sempre possibile ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 24

Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. Il RUP, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 25

Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre deve specificare:
 - a) CPV, CUI e, se del caso, il CUP;
 - b) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - c) l'interesse che si intende soddisfare;
 - d) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - e) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la copertura contabile;
 - f) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - g) gli elementi essenziali del contratto;
 - h) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
 - i) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
 - l) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
 - m) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli

operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

n) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;

o) il nominativo del RUP e del DEC, se nominato, e l'assenza di conflitto d'interessi.

2. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, le lettere h), i), l), m) sono già contenuti nella medesima

Art. 26

Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, del settore merceologico/categoria di opere e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso al Comune; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 27

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (BDNCP).
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 29 del presente Regolamento;
- g) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nel successivo art. 29 del presente Regolamento;
- h) i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- i) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Art. 28

L'albo fornitori

1. In alternativa all'indagine di mercato di cui all'articolo precedente, gli operatori economici da invitare possono essere individuati selezionandoli dall'Albo fornitori proprio, ove costituito, o di altre centrali di committenza, *in specie* l'Albo OO.EE. della Regione Marche.
2. La tenuta, aggiornamento e pubblicità dell'Albo fornitori comunale, ove costituito, è oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 29

Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di indagine di mercato:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, sia previsto un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso a tali criteri è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.
3. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri che possono essere utilizzati

cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento:

- a) per **LAVORI**, nel caso in cui i manifestanti fossero superiori al numero massimo previsto nell'avviso, comunque non inferiore alla soglia di cui alle lettere c) e d) del comma 1, dell'art. 50 del Codice di contratti pubblici (i.e.: rispettivamente 5 e 10 operatori economici):
- 1) **Criterio di prossimità**: prossimità della sede legale e/o operativa dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, al fine di acquisirne l'immediata operatività a fronte dell'interesse pubblico al celere avvio dell'intervento, nonché di ridurre l'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione, onde comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta e, più in generale, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto;
 - 2) **Criterio di sostenibilità ambientale**: possesso della Certificazione ISO 14001:2015, in considerazione della tipologia delle lavorazioni da eseguire;
 - 3) **Criterio di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori**: possesso della Certificazione ISO 45001:2018, in considerazione della tipologia delle lavorazioni da eseguire;
 - 4) **Criterio di personale dipendente**: numero di personale dipendente;
 - 5) **Criterio di legalità**: possesso di un Rating di legalità, in corso di validità, pari ad almeno una "stelletta", rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), quale indicatore di conformità ai principi di legalità, trasparenza e correttezza gestionale;
 - 6) **Criterio di affidabilità aziendale**: assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC;
 - 7) **Criterio di accessibilità per le micro, piccole e medie imprese (MPMI)**: classificazione dell'operatore economico quale MPMI, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36);
- b) per **SERVIZI/FORNITURE**, nel caso in cui i manifestanti fossero superiori al numero massimo previsto nell'avviso, comunque non inferiore alla soglia di cui alla lett. e) del comma 1, dell'art. 50 del Codice di contratti pubblici (i.e.: 5 operatori economici):
- 1) **Criterio di prossimità**: prossimità della sede legale e/o operativa dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del servizio o di consegna della fornitura, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto, in quanto la maggiore conoscenza degli scenari locali favorisce la capacità di intervenire con soluzioni logistiche e di supply chain migliori per l'esecuzione dell'appalto;
 - 2) **Criterio di sostenibilità ambientale**: possesso della Certificazione ISO 14001:2015, in considerazione della tipologia di servizio da eseguire o di fornitura da consegnare;
 - 3) **Criterio di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori**: possesso della

Certificazione ISO 45001:2018, in considerazione della tipologia di servizio da eseguire o di fornitura da consegnare;

- 4) **Criterio di personale dipendente:** numero di personale dipendente;
 - 5) **Criterio di fatturato:** fatturato globale ultimo triennio maggiore rispetto all'importo a base d'asta;
 - 6) **Criterio di servizi analoghi:** importo complessivo di servizi analoghi regolarmente svolti negli ultimi dieci anni.
 - 7) **Criterio di affidabilità aziendale:** assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC;
 - 8) **Criterio di accessibilità per le micro, piccole e medie imprese (MPMI):** classificazione dell'operatore economico quale MPMI, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36);
- c) per **SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**, nel caso in cui i manifestanti fossero superiori al numero massimo previsto nell'avviso, comunque non inferiore alla soglia di cui alla lett. e) del comma 1, dell'art. 50 del Codice di contratti pubblici (i.e.: 5 operatori economici):
- 1) **Criterio di fatturato:** fatturato globale ultimo triennio maggiore rispetto all'importo a base d'asta;
 - 2) **Criterio di servizi analoghi:** importo complessivo di servizi analoghi regolarmente svolti negli ultimi dieci anni;
 - 3) **Criterio di personale dipendente:** numero medio annuo del personale tecnico dipendente;
 - 4) **Criterio di qualità aziendale:** possesso della Certificazione ISO 9001:2015, in considerazione della tipologia di servizio da eseguire;
 - 5) **Criterio di affidabilità aziendale:** assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.
 - 6) **Criterio di prossimità:** prossimità della sede legale e/o operativa dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, al fine di favorire:
 - una più approfondita conoscenza della normativa edilizia ed urbanistica locale;
 - una maggiore efficienza nei rapporti con gli uffici comunali (per il rilascio di pareri, autorizzazioni, accesso agli atti ecc.);
 - una riduzione dei tempi procedurali e dei costi indiretti legati alla trasferta ed alla logistica;
 - l'immediatezza operativa dell'operatore e la maggiore capacità di adattamento ai contesti normativi e procedurali locali.
 - 7) **Criterio di accessibilità per le micro, piccole e medie imprese (MPMI):** classificazione dell'operatore economico quale MPMI, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla

definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36);

4. Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore alle soglie previste dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, dell'art. 50 del Codice di contratti pubblici, il RUP si riserva di procedere all'invito di tutti i manifestanti ammessi, prescindendo dal numero minimo.

In caso di utilizzo dell'albo fornitori:

5. Qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso a tali criteri è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.
6. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri che possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento:
 - a) per **LAVORI**, i criteri di cui alla lett. a) del precedente comma 3;
 - b) per **SERVIZI/FORNITURE**, i criteri di cui ai punti da 1) a 5), 7) e 8) della lett. b) del precedente comma 3;
 - c) per **SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**, i criteri di cui ai punti 1), 3), 4), 5), 6) e 7) della lett. c) del precedente comma 3.

Disposizioni finali:

7. L'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato a seguito di sorteggio o tramite i criteri di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non sorteggiati o non individuati tramite i predetti criteri.

Art. 30

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al

Codice dei contratti pubblici, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi indicati dal medesimo allegato.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture né gli affidamenti diretti, per i quali non si applica la procedura di individuazione di anomalia dell'offerta.

Art. 31

Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'Albo fornitori proprio o di altre centrali di committenza e formalizzati i relativi risultati, si procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui si dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 32

Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato, eventuali costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) il contributo ANAC da parte degli operatori economici, se dovuto;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto; in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP e del Responsabile della fase di affidamento;
 - l) l'eventuale sopralluogo obbligatorio con indicazione delle relative modalità;
 - m) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - o) la procedura di soccorso istruttorio;
 - p) le indicazioni per l'utilizzo fascicolo Virtuale OE;
 - q) (ad eccezione dei contratti di servizi aventi natura intellettuale e dei contratti di fornitura senza posa in opera): indicazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto e clausole per garantire le pari opportunità generazionali e di genere e promuovere l'inclusione lavorativa per le

- persone con disabilità o svantaggiate;
- r) la data e l'orario di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il seggio di gara procede all'apertura della documentazione amministrativa;

Art. 33

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 34

Seggio di gara e Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto di norma dal dirigente responsabile della fase di affidamento e da un testimone (di norma personale dell'ufficio gare), ai quali si applicano le cause di incompatibilità e di astensione di cui alle lettere b) e c) del comma 5, dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.
2. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dal seggio di gara di cui al precedente comma, mentre la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La nomina della commissione deve avvenire, con apposito provvedimento del dirigente responsabile della fase di affidamento, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
4. La commissione è composta da un numero dispari di commissari - di regola tre - non superiore a cinque. Possono essere nominati componenti supplenti.
5. I componenti della commissione, compreso il presidente, sono individuati, su proposta del RUP, tra il personale dell'Amministrazione comunale appartenente di regola all'area dei dirigenti e/o dei funzionari, mentre il segretario, ove previsto, tra il personale in possesso almeno della qualifica C.
6. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
7. In mancanza di adeguate professionalità in organico, i singoli componenti della commissione possono essere scelti anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
8. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara diverso dal presidente, non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di quattro mesi dalla data relativa alla precedente nomina, salvo che siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'ente.

9. I commissari non devono trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità o di astensione previste dall'art. 93, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e, a tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni.
10. La commissione opera attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) utilizzate dall'Amministrazione comunale e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Le relative attività sono verbalizzate.
11. La commissione può essere chiamata dal RUP a svolgere attività di supporto ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta.

Art. 35

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 36

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - a) 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti ad offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 37

Entrata in vigore

5. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.
6. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.

Art. 38
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali e la normativa comunitaria;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) il Regolamento di contabilità;
2. Le norme del presente Regolamento, qualora risultino in contrasto con sopravvenute norme vincolanti statali regionali e comunitarie, si intendono disapplicate.